



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITÀ'

UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 368

Prot. n.

OGGETTO: PROCESSIONE RELIGIOSA – PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA PELLARO –

IL DIRIGENTE

Vista la nota acquisita in data 18.05.2023 con Prot. n° 118937 del Sacerdote Giuseppe Caruso , parroco della Chiesa di San Giovanni Battista di Pellaro (RC), con cui comunica che, in occasione della preparazione alla festa patronale si svolgeranno delle assemblee di preghiera e momenti di aggregazione in Parrocchia;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs.n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

O R D I N A

In Via San Giovanni tra Via Bolani II e Via Cartisano Vico II

Interdizione alla Circolazione

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 23 al 25.06.2023

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata e mantenuta a cura e spese del richiedente, nelle forme previste dalla normativa vigente (art.21 del c.d.s. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002(g.u.26/09/2022).

Lo stesso dovrà adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e pedonale.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del servizio

Ing. Domenico Scalo



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

